COMUNE DI SANTA FIORA

PROVINCIA DI GROSSETO

ORIGINALE

Deliberazione n° **15**
in data **16-04-2025**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

L'anno duemilaventicinque, addì sedici del mese di aprile, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Eseguito l'appello alle ore 18:16 risultano:

		Presenti	Assenti
L'avv. FEDERICO BALOCCHI	SINDACO	Presente	
FRANCESCO BIONDI	VICE SINDACO	Presente	
Serena Balducci	CONSIGLIERE	Presente	
CLITO TATTARINI	CONSIGLIERE	Assente	
BEATRICE FORTESCHI	CONSIGLIERE	Assente	
ANDREA OLIVI	CONSIGLIERE	Presente	
La Dott.ssa Azzurra Radicchi	CONSIGLIERE	Presente	
MONICA FANCIULLI	CONSIGLIERE	Assente	
TOMMASO PASTORELLI	CONSIGLIERE	Presente	
CLAUDIO PANTALONI	CONSIGLIERE	Presente	
ANNIBALE RAPONI	CONSIGLIERE	Presente	
		8	3

Partecipa alla seduta il DOTT. ALESSANDRO MARIOTTI, Segretario Comunale.
L'avv. FEDERICO BALOCCHI, nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU il quale prevede che: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che *«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta…»;*

RICHIAMATO l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate e che risulta applicabile anche alla Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO altresì l'art. 52, comma 1, del D.lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

PRESO ATTO della proposta di modifica del Regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) come di seguito sinteticamente riportata:

- modificata la percentuale da applicare a titolo di sanzione ed introdotto il rinvio alla norma principale onde evitare in futuro di dover aggiornare nuovamente il regolamento a seguito della variazione della stessa percentuale da parte del legislatore (art. 19, co 2).

RICHIAMATO inoltre l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,*

n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

PRESO ATTO che la modifica al Regolamento è stata discussa dalla Commissione Permanente Regolamenti nella seduta del 05/03/2025;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7) del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al "Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI" del Comune di Santa Fiora come sopra riportato;
1. Di dare atto che la modifica entrerà in vigore nei termini indicati dalla normativa vigente in materia;
2. delegare il funzionario responsabile del tributo a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
3. pubblicare, altresì, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata, il regolamento allegato.

Il Sindaco legge la modifica del regolameno

Votazione
Favorevoli: unanimità
I.E: unanimità

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il SINDACO	Il Segretario Comunale
L'avv. FEDERICO BALOCCHI	DOTT. ALESSANDRO MARIOTTI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n 267).

Il Segretario Comunale
DOTT. ALESSANDRO MARIOTTI

Santa Fiora,